Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO 1
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie a Indirizzo Musicale
Sede centrale e amministrativa: Via Martucci, 18 - 87064 - Corigliano-Rossano (CS) Codice meccanografico: CSIC8AM004 - Codice fiscale: 97028290787 Tel. 0983/521143 Codice IPA: istsc_csic8am004 - Codice univoco di fatturazione: UF2MCT
e-mail: peo csic8am004@istruzione.it-pec: csic8am004@pec.istruzione.it - Sito web: www.icrossano1.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - ROSSANO 1-ROSSANO
Prot. 0014202 del 16/10/2026
I-1 (Uscita)

All'Albo online
Ad Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti
Agli Atti

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto della fornitura dell'abbonamento "Safety For School canale Sicurezza 12 mesi" e del servizio "Abbonamento Formazione 12 mesi corsi asincroni", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale complessivo pari a €1000,00 (IVA esclusa) e € 1.132,00 IVA inclusa.

CIG: BD65F6063C

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, e in particolare l'art. 1, comma 124, che definisce la formazione in servizio dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 1, comma 78, della Legge 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 45, comma 2, lettera a), del D.I. 129/2018, in base al quale il Consiglio di Istituto delibera i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico;

VISTO l'art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, secondo cui le istituzioni scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., ove previsto dalla normativa vigente;

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2028, comprensivo del Piano di formazione del personale;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti, prima dell'avvio della procedura, adottano la decisione di contrarre e, in caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo, l'operatore economico affidatario, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera d), dell'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, che definisce l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b);

VISTO l'art. 49 del D.lgs. 36/2023, che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti, e in particolare il comma 6, che consente di derogare al principio per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 36/2023, che impone l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sull'obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi tramite le convenzioni quadro Consip;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull'obbligo di ricorrere al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

VISTO l'art. 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sull'obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro o il sistema dinamico di acquisizione realizzati da Consip;

VISTO l'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori;

VISTO l'art. 1, comma 516, della Legge 208/2015, che consente di procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tali modalità solo con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno, dandone comunicazione all'ANAC e all'AgID;

CONSIDERATO che, in base al combinato disposto dell'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, per l'acquisto di beni e servizi informatici le istituzioni scolastiche sono obbligate a ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A., compreso il MEPA, indipendentemente dall'importo della fornitura, non trovando applicazione per tale categoria di beni la soglia di 5.000 euro prevista per gli altri acquisti;

CONSIDERATO che le licenze software rientrano tra i beni informatici e che, in assenza di convenzioni Consip idonee, il loro acquisto deve pertanto avvenire obbligatoriamente sul MEPA, sul quale è disponibile anche il servizio di formazione;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti nominano nel primo atto di avvio dell'intervento un Responsabile unico del progetto (RUP);

RITENUTO che la Dirigente Scolastica dell'Istituto sia in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico di RUP, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate;

VISTO l'art. 6-bis della Legge 241/1990 e l'art. 16 del D.lgs. 36/2023, in materia di conflitto di interessi;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023, secondo cui, nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni anche a campione;

VISTO l'art. 53, commi 1 e 4, del D.lgs. 36/2023, in materia di garanzia provvisoria e di garanzia definitiva negli affidamenti di cui all'art. 50;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;

VISTO l'art. 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in materia di criteri ambientali minimi (CAM), e dato atto che per le licenze software e per i servizi di formazione non risultano adottati specifici CAM;

VISTA la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, e le relative Linee guida AgID, in materia di accessibilità degli strumenti informatici, ai cui requisiti il software oggetto di fornitura deve essere conforme;

VISTO l'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui l'obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale e alle mere forniture di materiali o attrezzature, e dato atto che gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pertanto pari a euro 0,00;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sull'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG);

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, e il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto che l'utilizzo del software e lo svolgimento della formazione potranno comportare il trattamento di dati personali per conto dell'Istituto;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare gli artt. 36 e 37 sugli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori;

RILEVATA la necessità di dotare l'Istituto di strumenti per la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire la formazione del personale scolastico, anche in modalità asincrona;

DATO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip, accordi quadro o iniziative del sistema dinamico di acquisizione aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli da acquistare;

DATO ATTO che i servizii richiesti sono presenti sul MEPA, strumento di negoziazione messo a disposizione da Consip S.p.A., e che pertanto l'acquisto tramite tale piattaforma rispetta l'obbligo di cui all'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015;

CONSIDERATO che sul MePA, nelle iniziative "*Beni – Licenze software*" e "*Servizi – Servizi di formazione*", sono presenti gli articoli in oggetto, dell'operatore economico Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.;

CONSIDERATO che l'affidamento rispetta il principio di rotazione in quanto l'operatore economico non è stato affidatario del precedente contratto avente ad oggetto le medesime categorie merceologiche;

CONSIDERATO che l'importo complessivo ammonta a euro 1.000,00 IVA esclusa, pari a euro 1.132,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in situazioni di conflitto di interessi in relazione alla presente procedura;

DETERMINA

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Oggetto e procedura

Si dispone l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, tramite ordine diretto sul MEPA, all'operatore economico *Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.*, con sede in Via Bernini 22/A, 43126 Parma (PR), P.IVA 00150470342, della fornitura dei servizi di abbonamento *"Safety For School canale Sicurezza 12 mesi*" e "*Abbonamento Formazione 12 mesi*, corsi asincroni";

Art. 3 – Importo e imputazione della spesa

L'importo massimo è di euro 1.000,00 IVA esclusa, pari a euro 1.132,00 IVA inclusa, così ripartito e imputato al Programma Annuale e.f. 2026 aggregato P04;

Art. 4 – Verifica dei requisiti

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e seguenti del medesimo decreto con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'Istituto verifica in ogni caso la regolarità contributiva (DURC) e l'assenza di annotazioni nel casellario informatico dell'ANAC, e procede a verifiche a campione delle dichiarazioni rese.

Art. 5 – Garanzie

Non è richiesta la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. In considerazione dell'importo e della comprovata solidità dell'operatore economico, l'affidatario è esonerato dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari e pagamento

L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e comunica il conto corrente dedicato. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica di conformità della fornitura delle licenze, attestazione di regolare esecuzione del servizio di formazione sulla base dei fogli firma dei partecipanti, e verifica della regolarità contributiva.

Art. 7 – Protezione dei dati personali

Ove l'esecuzione del contratto comporti il trattamento di dati personali per conto dell'Istituto, l'operatore economico è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con apposito atto che ne disciplina obblighi, misure di sicurezza e riservatezza.

Art. 8 – Responsabile unico del progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile unico del progetto è la Dirigente Scolastica, che svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del medesimo decreto.

Art. 9 – Pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

La Dirigente Scolastica
Anna Maria VECCHIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse